

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO


00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CFAS 2022/2023

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 19 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 11.07.2022, ha adottato la decisione allegata.

IL SEGRETARIO  
(Giovanna Ivana Mazza)



Roma, 1° agosto 2022

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Proc. 19 21-22 cfas DATA 07.06.22

**La Commissione federale agenti sportivi**

Composta da

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente)

Avv. Mario Assennato (Componente)

Prof. Mauro Miccio (Istruttore)

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento 19 21-22 cfas a carico del sig. Giuseppe Antonio Riso, iscritto al registro federale degli agenti sportivi con il n. 0047 per presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti in relazione ad un supposto accaparramento di clientela.

- Vista la comunicazione di avvio del Procedimento prot. 15496/SS 21/22 del 14 aprile 2022
- Visto il provvedimento prot. 18244/SS 21-22 del 27 maggio 2022 di modifica del Collegio (a seguito della nomina del Comitato Federale Agenti Sportivi della FIGC pubblicata in data 27 aprile) e la relativa comunicazione alle parti con il prot. 18250/SS 21-22 del 27 maggio 2022;
- Visto il provvedimento di formulazione del capo di incolpazione del 9 giugno 2022 con il quale è stata contestata al Sig. Riso la Violazione dell'art. 15 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC e violazione degli artt. 12 e 18 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC;
- Udito nell'udienza di discussione dell'11 luglio 2022, l'Avv. Mauro Miccio, e non costituito nè comparso l'incolpato

**RITENUTO IN FATTO**

- che in data 17 marzo 2022 l'agente sportivo Sig. Gaetano Paolillo, in qualità di legale rappresentante della Football e Sport Srl ha sottoposto (via Pec) alla valutazione della Commissione Federale Agenti Sportivi presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dall'Agente Sportivo Giuseppe Antonio Riso in relazione ad un supposto accaparramento di clientela. In particolare sono stati indicati nella comunicazione dell'esponente la presenza -

in assistenza al calciatore Vasic - del signor Giuseppe Antonio Riso nella definizione del contratto di sponsorizzazione tecnica con il marchio Puma, oltre ad una notizia pubblicata da un blog di un giornalista sportivo, e dichiarazioni rilasciate dal suddetto giocatore relative al cambio di Procuratore;

- che il provvedimento di cui all'art. 26 comma 2 del Regolamento Agenti sportivi FIGC è stato ritualmente trasmesso all'agente sportivo oggetto di segnalazione;
- che altresì risulta ritualmente inviato nei termini il capo di incolpazione ai sensi dell'art. 26 comma 3 del medesimo Regolamento;
- che l'incolpato non ha prodotto memorie e documenti con riferimento alla prima comunicazione, né si è costituito in proprio o tramite procuratore a seguito dell'invio dell'atto di incolpazione

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'incolpato Sig. Giuseppe Antonio Riso non ha ritenuto di dover controdedurre con memorie o allegazioni documentali ovvero tramite costituzione per l'udienza di discussione sui comportamenti contrari ai doveri primari degli Agenti Sportivi di lealtà e correttezza (art. 15 del Regolamento Agenti Sportivi e dell'art. 12 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi) nei riguardi del calciatore ALJOSA VASIC, contestatigli dal collega Paolillo in diverse e ripetute circostanze, pur in vigenza di un contratto di rappresentanza, regolarmente depositato, a favore del suddetto Paolillo (allegato all'esposto presentato alla Commissione Federale Agenti Sportivi);
- che con riferimento alla contestata violazione dell'art. 18 del Regolamento Disciplinare Agenti sportivi FIGC non sono emerse circostanze tali da configurare la piena integrazione degli elementi costitutivi dell'illecito, riferibili non solo dalla relazione di un agente sportivo con un calciatore legato da un rapporto contrattuale con altro agente, ma dalla finalità destinata alla induzione "*alla risoluzione anticipata del contratto o a violare gli obblighi in esso previsti*";
- che viceversa assumono maggiore consistenza, nei sensi di cui appresso, le violazioni dei doveri primari di lealtà, correttezza, leale concorrenza, nei confronti dei colleghi, che sono richiamate in modo inequivoco negli articoli 15 comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi e nell'art. 12 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi (nonché, ulteriormente, nell'art.4 del codice di Condotta Professionale);
- che a tali comportamenti, contestati in modo formale dal Collegio, in base alle indicazioni dell'esponente, il Sig. Giuseppe Antonio Riso ha ritenuto di non replicare in alcun modo nelle sedi e

nelle modalità previste dai Regolamenti vigenti, anche al solo fine di smentire le circostanze dedotte nell'esposto, e supportate da una scarsa documentazione, ancorchè sufficiente a costituire un indizio tale da indurre la Commissione all'esercizio dell'azione disciplinare;

- che sebbene il principio di non contestazione non trovi una applicazione piena e incondizionata nel procedimento disciplinare, sicchè la mancata difesa su un fatto o una circostanza dedotti nell'esposto non può in sé costituire implicita ammissione della loro effettiva veridicità, imponendo quindi l'acquisizione di relative prove ai fini dell'accertamento dei fatti su cui fondare la responsabilità dell'incolpato, occorre ritenere che alcune fattispecie disciplinari non tipizzate (quali quelle genericamente riferibili alla violazione dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti di colleganza) possono essere desunte anche attraverso indizi forniti dall'esponente, e corroborati da comportamenti reticenti o anche solo omissivi da parte dell'incolpato;

- che nel caso di specie la dedotta esistenza di una relazione, anche solo casuale, estemporanea, ed in ogni caso non qualificata, tra un agente diverso dall'esponente ed un calciatore da questi assistito, avrebbe richiesto, proprio in omaggio ai doveri di lealtà e correttezza, una reazione improntata a detti doveri (oltre che ad una naturale deferenza verso la decidente Commissione al cui vaglio preliminare di ammissibilità l'originario esposto era stato inoltrato, superandolo), anche al solo fine di smentire le dedotte circostanze;

- che una simile reazione, non comportante alcun particolare costo o aggravio procedimentale, non dovendo necessariamente articolarsi in una difesa tecnica, ma in una semplice diversa prospettazione dei medesimi fatti o circostanze, ovvero in una loro radicale smentita, appare in sé confermativa della esistenza di una relazione tra l'incolpato ed un calciatore assistito dall'esponente, senza che costui (oltre, come detto, la decidente Commissione) ne fosse stato reso edotto (o fosse stato reso edotto della radicale infondatezza delle circostanze allegate nell'esposto disciplinare);

- che un simile contegno appare quindi difforme dai canoni di lealtà e correttezza normalmente esigibili nelle relazioni di colleganza, che non necessariamente appaiono confinati - in caso di loro violazione - alla qualificazione strutturata di illeciti di maggiore gravità (e come tali necessitanti di un apparato probatorio - e delle relative controdeduzioni - ben più consistente di quello dedotto dall'esponente), ma riguardano ogni profilo della vita professionale che importi, anche accidentalmente, una dimensione relazionale con altri agenti sportivi, anche nel caso in cui detta relazione sia (o debba essere) mediata dall'attivazione degli organi deputati al controllo disciplinare della categoria;

- che in base alle considerazioni suesposte risultano accertati in capo al Sig. Riso comportamenti lesivi dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti di un collega, integrandosi la violazione di quanto disposto dall'art. 12 del RDAS;
- che per effetto dell'art. 14 comma 6 si tratta di violazioni non riconducibili ad ipotesi tipizzate;
- che sussistono ragioni per ritenere che, anche alla luce del comportamento successivo al fatto ed in particolare al contegno intrattenuto dal Sig. Riso nei confronti di questa Commissione, e delle possibili conseguenze della compromissione della immagine della categoria per la potenziale reiterabilità di simili comportamenti, sussistono le condizioni per ritenere non applicabile la sanzione della censura;
- che in relazione ai criteri di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15 del RDAS, non esitando la fattispecie in danni di particolare gravità, si ritiene di dover applicare una sanzione pecuniaria per un importo di € 1000 (mille/00 euro).

### **P.Q.M.**

La Commissione Agenti sportivi FIGC infligge al Sig. Giuseppe Antonio Riso, nato a Reggio Calabria il 17-05-1983 iscritto al Registro Federale Sezione Agenti Sportivi n. iscrizione 0047, la sanzione pecuniaria di €1000 (mille/00).

Roma, 28 luglio 2022

L'istruttore

Firmato digitalmente da: MICCIO MAURO  
Data: 29/07/2022 19:25:33

Il Presidente

Firmato digitalmente da: CARDARELLI FRANCESCO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 29/07/2022 19:30:17

Il segretario